

Si inviano in allegato le osservazioni come da oggetto

Distinti saluti

Comitato Ambiente e Salute Tuscia

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- * Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- * Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- * Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

IL Sottoscritto **LUCA FEDERICI**

in qualità di legale rappresentante del

COMITATO AMBIENTE E SALUTE TUSCIA,

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- * Piano/Programma, sotto indicato
- * Progetto, sotto indicato

ID: Codice Procedura 10116, Impianto geotermico pilota denominato “Latera” .

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- * Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- * Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- * Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- * Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- * Altro: **AREA IMPIANTO PILOTA GEOTERMICO “Latera” NON IDONEA EX art. 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199 del 2021 e s.m.i.**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- * Atmosfera
- * Ambiente idrico
- * Suolo e sottosuolo
- * Rumore, vibrazioni, radiazioni
- * Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- * Salute pubblica
- * Beni culturali e paesaggio
- * Monitoraggio ambientale
- * Altro: **IMPATTO VISIVO, CUMULABILITA' degli IMPIANTI e NOTEVOLE INTERVISIBILITA'.**

TESTO DELLE OSSERVAZIONI

Premessa

La Società Latera Sviluppo S.r.l. con sede legale in Viterbo (VT) via Friuli n.11 il 24/07/2023 ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto **“Impianto Geotermico Pilota denominato Latera”**, da realizzarsi in Provincia di Viterbo, nei Comuni di Latera e Valentano compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto *7-quater* denominata *“Impianti Geotermici Pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.22 e successive modificazioni”*.

Da un’analisi delle varie normative vigenti emerge che le zone dove è previsto il progetto pilota geotermico “Latera” sono aree notevolmente tutelate per il loro particolare e diretto pregio paesaggistico e “indiretto” pregio culturale, ambientale e naturalistico. Pertanto, non sono idonee alla realizzazione dell’impianto come verrà illustrato nelle OSSERVAZIONI che seguono:

- 1) **OSSERVAZIONE: AREA dell’IMPIANTO PILOTA GEOTERMICO NON IDONEA ai sensi dell’art. 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199/2021 e s.m.i.**

Il Decreto legislativo n.199 del 08/11/2021 se è vero che tra le sue finalità “ha l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili” è altrettanto vero che tra le disposizioni previste per accelerare questo percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire i “principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee ma anche di quelle che idonee non lo sono per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

L'art. 20 del Decreto Legislativo n.199/2021, stabilisce al comma 1 che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. Il governo pur avendo predisposto una bozza del decreto interministeriale questa ancora è in fase di valutazione perché ha creato un dibattito nelle regioni e tra queste ultime ed il governo stesso per le molteplici problematiche e conflitti che generano gli insediamenti degli impianti, in particolare quelli di tipo industriale riguardanti l'eolico, il fotovoltaico e non da ultimo il geotermico.

Comunque, nonostante il decreto interministeriale del governo debba vedere ancora la pubblicazione e quindi le Leggi regionali previste non possono essere emanate tuttavia alcune aree idonee e da utilizzare in via prioritaria sono state già individuate ex lege. Certamente le aree in cui è stato previsto il progetto geotermico "Latera", come vedremo, non rientrano tra di esse.

Infatti, il comma 3 dell'art. 20 citato stabilisce anche quali siano i criteri per definire le aree idonee che tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi..." e comunque aree già degradate e comunque artificializzate. Ma la disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di "misure di salvaguardia" in attesa dei decreti ministeriali di cui al comma 1, è data nel comma 8 lettera c-quater) del D.Lgs 199/2021 che stabilisce la compatibilità degli impianti purché essi siano al di fuori delle "...aree che **non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo**

136 del medesimo decreto legislativo.

Nell'art. 2 del D.Lgs n 199/2021 citato nelle "Definizioni" al comma 1 lettera ggg) viene descritto cosa sia un'area idonea all'installazione degli impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili nel modo seguente. Un'"area idonea" è: *"area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile..."* Analizzando le aree idonee citate nell'art. 20 com. 8 suddetto oltre a non rinvenire neanche una tipologia di quelle previste per l'ubicazione dell'impianto geotermico "Latera", viene ovviamente da pensare che sicuramente l'area non è idonea perché il potenziale non è nemmeno lontanamente elevato anzi tutt'altro.

Infatti, alla luce del "vincolo sul patrimonio paesaggistico (artt. 136 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.) citato dal comma 8 lettera c-quarter del D.Lgs 191/2021 e s.m.i si evince che, ad oggi, le aree in cui è previsto l'insediamento dell'impianto geotermico oggetto delle Osservazioni non sono idonee perché ricade in primis **all'interno del perimetro di un bene di notevole interesse pubblico ex art. 136** del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Infatti, ad agosto 2023, la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale ha presentato una Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per l' *"Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici"* che interessa porzioni dei territori dei Comuni di Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Latera, Piansano e Valentano in provincia di Viterbo. Questo nuovo vincolo, che

in questa fase esercita la funzione di “misure di salvaguardia” ma che vedrà molto probabilmente la sua definitiva approvazione a breve, conetterà l’ambito di particolare pregio paesaggistico del complesso Vulsino abbracciando, ad est, il vincolo della Conca del lago di Bolsena (D.M. 24.10.1960) e ad ovest il vincolo della Conca del lago di Mezzano (D.M. 22.05.1976) e quello della Selva del Lamone (D.M. 22.05.1984)” costituendo così un porzione di territorio di particolare pregio paesaggistico e ambientale (si veda a riguardo la proposta pubblicata sul sito del MIC in data 09/08/2023).

Si evidenzia inoltre che sempre ai sensi dell’art. 20 com. 8 lettera quater del D.Lgs n 199/2021) l’impianto geotermico “Latera” ricade all’interno del perimetro di un altro bene tutelato dalla parte III del codice dei Beni culturali e del Paesaggio e quindi sarebbe ubicato in area non idonea. Infatti, l’articolo 142 (Aree tutelate per legge) recita al comma 1.” *Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: ... c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*”. (si veda a riguardo la planimetria prodotta dalla proponente nel SIA a pag. 21).

L’impianto, quindi, si verrebbe a trovare in un’area di particolare pregio paesaggistico per i tre vincoli già esistenti di notevole interesse pubblico ex art.

136 del Codice dei Beni Culturali (Conca del Lago di Mezzano, Selva del Lamone e Conca del Lago di Bolsena) e di quello appena proposto inerente l’ “Orlo della Caldera di Latera” e culturale, storico e archeologico perché all’interno dell’area vincolata sono compresi i Centri Storici e le relative Rocche (Palazzi famiglia Farnese) di Latera e Valentano a meno di 3 km dall’impianto nonché poco più lontano il Centro Storico e relativa Rocca di Ischia di Castro. La Caldera di Latera è inoltre ricca di diversi siti archeologici.

Come già detto, le normative nazionali assegnano alle Regioni la funzione di individuare le Aree Non idonee e idonee per l’insediamento degli impianti FER. La Regione Lazio, nelle more del Decreto o decreti interministeriali per i criteri, principi e modalità per definire le aree idonee e non, con la DGR n. 390 del 2022 aveva già individuato alcune tipologie di aree **non idonee** all’installazione degli impianti industriali FER. Inoltre, ha anche dato atto che: *“Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull’identità e riconoscibilità dei luoghi” (pag 25 Allegato).*

La costruzione di questo impianto geotermico insieme a tutti gli altri impianti eolici e fotovoltaici industriali esistenti e previsti nella zona renderanno le “esternalità negative” previste dalla Regione Lazio da potenziali a concrete con un danno non solo ambientale e culturale ma anche economico.

In estrema sintesi e soprattutto alla luce delle normative citate si può ribadire che la potenziale installazione delle varie parti dell’impianto geotermico “Latera” ricadano

in AREE NON IDONEE in quanto sarebbero installate sia all'interno del perimetro di un bene di notevole interesse pubblico tutelato ex art 136, "Orlo della Cadera di Latera" sia all'interno del perimetro di un corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art.142 co.1 del D.Lgs. n 42/2004.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 20 del D. lgs 191/2021 e s.m.i., la procedura VIA per stabilire l'idoneità dell'area ad ospitare l'impianto geotermico dovrebbe avere esito negativo considerato il contrasto con le tutele e le "misure di salvaguardia" inerenti il pregio del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale presente nella zona interessata.

2) AREE NON IDONEE ai sensi del Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010.

Nella Parte IV del Decreto, l'"INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO" al punto 17. definisce le aree non idonee: "17.1"...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione".

Nell'Allegato 3 alla lettera f) del D.M. suddetto vengono definiti i Criteri per l'individuazione dei Aree Non Idonee da parte delle Regioni. **"Le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sono quelle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio..."**. E non da ultimo impattano con le produzioni agricole di qualità come testimonia anche la produzione di olio DOP Canino e il Biodistretto Lago di Bolsena. Passando in rassegna la casistica delle aree non idonee previste dalla lettera f) dell'Allegato 3 ne troviamo molte distribuite sul territorio interessato dall'impianto geotermico più volte citato. Andando per ordine con le tipologie previste dalla lettera f) citata:

- a) è in itinere la candidatura Unesco a Geoparco Alta Tuscia per il riconoscimento come patrimonio naturale e paesaggio culturale, nonché la candidatura del Geoparco della Tuscia all'iscrizione nella Rete Europea dei geoparchi.
- b) i siti della Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE e

Direttiva 2009/147/CEE: quali la ZPS Caldera di Latera, ZSC Lago di Mezzano, la ZSC e ZPS Lago di Bolsena – Isole Bisentina e Martana, ZSC Sistema Fluviale Fiora Olpeta e la ZPS Selva del Lamone.

- c) le Important Bird Areas (I.B.A.” come il Lago di Bolsena 099 – isole Bisentina e Martana e la Selva del Lamone che attraverso la ZSC Sistema fluviale Fiora-Olpeta e la ZPS Caldera di Latera e la ZSC Lago di Mezzano costituisce una “mini rete ecologica” insieme al Lago di Bolsena come già detto è un’area di importanza internazionale per la protezione degli uccelli selvatici in particolare rapaci diurni e notturni e altre specie di particolare pregio e interesse unionale.
- d) il Biodistretto Lago di Bolsena e le produzioni agricole di qualità “Olio DOP Canino”.
- e) Le zone individuate ai sensi dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oltre a quelli già citati sopra per altri pregi naturalistici:
- f) Diversi Fossi tutelati ex art 142 com 1 lettera c) tra cui uno all’interno del quale ricade l’impianto.
- g) I boschi presenti in maniera numerosa diffusa su tutto il territorio contermini all’impianto.
- h) terreni di Uso Civico presenti ex art 142 com. 1 lettera h);
- i) le zone di interesse archeologico presenti in tutta la zona limitrofa al potenziale impianto geotermico pilota.

3) **Rischio sismico.**

Le attività relative alla realizzazione e funzionamento potrebbero indurre micrososse sismiche come ricordano le popolazioni dei paesi che hanno i territori e i Centri Abitati interessati dalla Caldera di Latera o in casi più gravi scosse sismiche molto più pericolose come ricordano le popolazioni dell’Amiata che nell’aprile del 2000 hanno subito uno dei più grandi terremoti del loro territorio. Ci furono anche diversi danneggiamenti gravi a vari poderi con ingenti costi pubblici e privati. Quello che viene evidenziato in questa sede è che la Comunità scientifica ritenne che fu ritenuto di “tipo indotto” (cfr. Atti del X Congresso Nazionale “L’Ingegneria Sismica in Italia”) e si trovava appunto molto vicino all’impianto geotermico Casa del Corto di nuova costruzione. Anche gli studi commissionati, allora, dalla stessa ENEL, hanno mostrato come gran parte della micro scosse rilevate erano esattamente

registrate nella stessa area di sfruttamento minerario.

4) PNIEC e PROVINCIA di VITERBO: RAGGIUNTA la QUOTA di PRODUZIONE di ENERGIA da FER (Fonti di Energia Rinnovabile) per il 2030 e 2050

Il PNIEC (Piano Nazionale Integrazione Energia e Clima, Dicembre 2019) sostiene che rimane tuttavia importante il raggiungimento degli obiettivi (energetici da fonti rinnovabili) per il 2030.

Si evidenzia che la Provincia di Viterbo ha già ampiamente superato e raggiunto i picchi di produzione previsti per il 2030 per il fotovoltaico e per l'eolico per il 2050. Quindi il territorio viterbese ha già contribuito ampiamente per la sua "quota parte".

- 5) Si evidenzia inoltre che la Regione Lazio nella **Deliberazione di Giunta n. 171 del 12/05/2023** ha sancito che la Provincia di Viterbo ha già abbondantemente assolto alla sua quota parte di produzione di energia elettrica tramite le Fonti di Energia rinnovabile per il 2030. Infatti ha *"RIBADITO che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti ...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0"*;

Continua sostenendo che : *"CONSIDERATO pertanto che gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 declinati nel PER Lazio di cui sopra sono stati conseguiti applicando criteri localizzativi che hanno consentito, in una valutazione analitica in seno ai procedimenti disciplinati dall'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, di mitigare possibili effetti negativi*

garantendo un corretto equilibrio tra la tutela del territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

Delibera tra le altre cose “ di stabilire, al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l’avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 **un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province**, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione”.

Quindi anche la Regione come Ente preposto dalla normativa nazionale a legiferare sulle aree idonee e non idonee si è espressa riguardo al fatto che la provincia di Viterbo abbia assolto ai doveri sanciti dal PNIEC e in ambito regionale è stata la provincia con il più alto tasso di impianti FER tra tutte e quindi ormai satura.

6) SITI NATURA 2000 e POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI dell’Impianto geotermico pilota “Latera”:

Se è vero che le aree in cui è progettato l’impianto sono esterne ai siti della Rete Natura 2000, è altrettanto vero però che nelle di dettaglio, in quelle intermedia e vasta limitrofe a quelle in cui è previsto il progetto geotermico “Latera” sono presenti, come già detto, Zone di Speciale Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) nonché due IBA.

Alle luce delle emergenze naturalistiche appena richiamate riteniamo doveroso che venga effettuata una valutazione di incidenza particolarmente rigorosa alla Regione Lazio per la potenziale posizione dell’impianto geotermico pilota che potrebbe avere delle incidenze negative significative sull’avifauna in generale e in particolare sulle diverse specie di rapaci diurni presenti nell’area di dettaglio, nell’area intermedia e vasta che comprendono la ZPS Selva del

Lamone e Monti di Castro che insieme alla ZSC Sistema fluviale Fiume Olpeta – Fiora e che attraverso la ZPS Caldera di Latera e la ZSC Lago di Mezzano costituiscono un prezioso “ corridoio ecologico ” che li unisce alla ZPS e IBA Lago di Bolsena e le Isole Martana e Bisentina. Praticamente una rete che collega l’entroterra alto-viterbese alla sua costa tirrenica svolgendo un ruolo ecologico e in particolare per l’avifauna di notevole importanza.

In estrema sintesi secondo le motivazioni fin qui esposte si chiede che venga espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto geotermico pilota denominato “Latera”.

Il/La Sottoscritto Luca Federici dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Ischia di Castro 10/10/2023

Il/La dichiarante

Luca Federici

